



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE E VERIFICA
DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEI
PROFESSORI E DEI RICERCATORI**

Emanato con D.R. n. 112/2018

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività didattica e definisce le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento della stessa da parte dei Professori e dei Ricercatori di Humanitas University (Hunimed), nonché le modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca e delle restanti attività istituzionali anche ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010.
2. Ai fini del presente Regolamento, i Professori Straordinari di cui all'art. 1, comma 12, della L. 230/2005 e i Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010 sono equiparati, rispettivamente, ai Professori ordinari e ai Ricercatori di ruolo (docenti).

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Articolo 2

Attività didattica

1. I Professori Ordinari, Associati e Straordinari sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento ed il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore (250 se a tempo definito), di cui 120 ore di didattica frontale (90 ore se a tempo definito).
2. I Ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, incluso l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore (200 se a tempo definito). Ad essi possono essere affidati, con il loro consenso, e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa.
3. Per i Ricercatori a tempo determinato è previsto un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore (200 se a tempo definito) di cui fino a un massimo di 60 ore di didattica frontale o equivalente (30 ore se a tempo definito).

Articolo 3

Modalità di svolgimento dell'attività didattica dei Professori e dei Ricercatori

1. I docenti sono tenuti a svolgere l'attività didattica loro attribuita in fase di programmazione didattica, nel rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti, i quali possono essere modificati solo previa autorizzazione del Presidente del Corso di Studio e preventiva notifica alla Segreteria didattica ("*Student office*").
2. Qualora il singolo docente per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore (quali sopravvenuti motivi di salute o impegni scientifici e istituzionali) non possa assolvere i propri compiti didattici, ha l'obbligo di darne tempestiva informazione agli studenti tramite gli strumenti informatici di comunicazione. Ogni variazione dell'orario delle lezioni e ogni impedimento devono essere tempestivamente comunicati al Presidente del Corso di Studio e alla Segreteria didattica

che, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica, adottano le misure di rispettiva competenza.

Articolo 4

Rimodulazione dell'attività didattica frontale

1. Il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione una rimodulazione dei carichi di didattica frontale in funzione delle specificità scientifico-disciplinari e organizzative dei singoli settori e delle cariche istituzionali ricoperte dai docenti.
2. Possono richiedere una ulteriore limitazione dell'attività didattica frontale i docenti che ricoprono il ruolo di Pro-Rettore, Direttore di Dipartimento, Membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Presidente di Corso di Studio, Direttore di Scuola di specializzazione, membro del Presidio di qualità e i membri delle Commissioni per il riconoscimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Tale richiesta può pervenire anche dai Delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita. Le richieste di limitazione dell'attività didattica sono valutate dal Senato Accademico.
3. Il Senato Accademico può deliberare ulteriori rimodulazioni dell'impegno didattico di singoli docenti in relazione all'acquisizione e al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, nonché in relazione al livello di impegno profuso nell'attività assistenziale svolta presso le strutture ospedaliere convenzionate, ovvero in relazione ad un significativo impegno nell'ambito delle attività di c.d. Terza Missione.
4. Le rimodulazioni di cui ai commi 2 e 3 non possono di norma superare il 50% dei carichi didattici frontali riferiti al singolo docente.

CAPO II

VERIFICA DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE

Articolo 5

Verifica periodica delle attività istituzionali

1. Per le verifiche di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascun docente deve attestare le attività didattiche, di ricerca e istituzionali effettivamente svolte nell'anno accademico precedente (arco temporale compreso tra il 1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo). A tal fine, l'Amministrazione mette a disposizione dei docenti uno specifico format.
2. Il contenuto dell'attestazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000).
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Senato accademico, anche ai fini della definizione della programmazione didattica dell'anno accademico successivo, verifica le dichiarazioni di cui al comma 1 e ne valuta i contenuti ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della L. 240/2010.
4. Sulla base degli esiti della valutazione, il Senato può formulare raccomandazioni rivolte ai singoli docenti ovvero ai responsabili dei Corsi di studio o ai Direttori di Dipartimento.

5. In caso di valutazione negativa, ferma restando la responsabilità disciplinare, a Professori e Ricercatori si applicano le disposizioni di cui dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.

Articolo 6

Verifica dello svolgimento dell'attività didattica

1. Per la verifica dell'attività didattica, i docenti, al termine di ogni anno accademico, e comunque non oltre il 31 ottobre, provvedono alla chiusura dei registri delle attività didattiche ed alla rendicontazione delle altre attività svolte a supporto degli studenti mediante gli strumenti messi a loro disposizione dall'Ateneo.
2. Ai fini della valutazione di cui al precedente art. 5, l'Ateneo tiene conto altresì dell'esito della rilevazione delle opinioni degli studenti.

Articolo 7

Verifica dei risultati delle attività di ricerca

1. Per la verifica dell'attività di ricerca, l'Ateneo tiene conto sia dei criteri specifici indicati e aggiornati periodicamente dagli Organi accademici sia dei criteri definiti dall'ANVUR e, pertanto, chiede a Professori e Ricercatori di attestare:
 - a) la pubblicazione di prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus;
 - b) lo svolgimento delle seguenti attività:
 - i incarichi organizzativi e responsabilità di ricerca: direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
 - ii responsabilità scientifica di progetti finanziati su base competitiva, che prevedano la revisione tra pari;
 - iii direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 - iv partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca o di scuole di specializzazione medica, accreditati dal Ministero;
 - v incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - vi significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - vii partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
 - viii direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati all'Università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private.

Articolo 8

Verifica dei risultati di altre attività istituzionali

1. Per la verifica dello svolgimento delle restanti attività istituzionali, Professori e Ricercatori devono attestare:
 - a) la partecipazione agli Organi accademici di cui fanno parte; tale attestazione è verificata rispetto alle risultanze dei verbali dei singoli Organi;
 - b) aver ricoperto incarichi gestionali, ovvero aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente del Corso di Studio e Direttore delle Scuole di Specializzazione;
 - c) la partecipazione a Commissioni e Gruppi di lavoro tematici, ivi inclusi gruppi di lavoro misti docenti - studenti, nonché a Commissioni di Valutazione: Abilitazione Scientifica

- Nazionale, Commissioni di concorso locali, Commissioni giudicatrici di ammissione ai corsi di studio;
- d) di aver svolto attività esterne di impatto sociale (c.d. Terza Missione, ad esempio: partecipazione ad *Advisory board*; partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore).

CAPO III NORME FINALI

Articolo 9 Norma transitoria

1. Il presente regolamento trova piena applicazione a partire dall'anno accademico 2018/2019.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i professori e ricercatori di ruolo possono richiedere di essere valutati ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 6, commi 8 e 14, della L. n. 240/2010. La richiesta di valutazione, accompagnata dall'attestazione delle attività svolte nell'ultimo triennio, è trasmessa alla Giunta del Dipartimento che verifica l'effettivo e positivo assolvimento delle attività istituzionali svolte dal docente.